



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 431**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Montagnoli

**NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2019.

## **NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

*Relazione:*

*Il presente progetto di legge è volto a disciplinare il diritto all'equo compenso e il contrasto all'inserimento di clausole vessatorie nell'esecuzione degli incarichi conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, ai professionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dall'art. 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, cd. "decreto fiscale", convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale inserisce l'art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie) all'interno della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "legge forense".*

*È considerato "equo" il compenso che risponde a due requisiti concorrenti e non alternativi: la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e la conformità ai parametri previsti dal decreto ministeriale. Il comma 3 dell'art. 19 quaterdecies del decreto-legge di cui sopra, specifica che per gli incarichi conferiti ai professionisti, la pubblica amministrazione garantisce il principio dell'equo compenso in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia che governano l'azione amministrativa.*

*Il tema qui affrontato ha assunto rilevanza soprattutto con l'avvento della crisi del 2008 ma ancor più con la nascita di nuovi servizi grazie allo sviluppo del web. Per avere un'idea del possibile impatto del fenomeno, basti pensare che con poco meno di 1 milione e 400 mila unità, l'aggregato dei liberi professionisti costituisce al 2017 oltre il 6% degli occupati in Italia e il 26% del complesso del lavoro indipendente e ha costituito l'unica componente del mercato del lavoro che si è rafforzata nel corso della crisi, in netta controtendenza rispetto agli altri segmenti occupazionali del lavoro indipendente. Nel 2017 l'Istat stima in 203.479 (219.687 nel 2016) i professionisti datori di lavoro per un totale di occupati nel mondo delle libere professioni composto da 2.300.000 unità, suddivise tra circa 1.400.000 liberi professionisti, di cui circa 200.000 datori di lavoro, e 900.000 dipendenti dagli studi professionali. I dati ISTAT relativi alle "Rilevazione sulle forze di lavoro", documentano che nel Nord Italia il numero di liberi professionisti nel 2017 ammontava a 733,4mila lavoratori.*

*In conformità a quanto previsto dalla Legge nazionale, l'obiettivo del progetto di legge in oggetto è quello di far fronte al dilagante fenomeno dello svilimento della figura del libero professionista che ha colpito queste categorie di lavoratori prevedendo compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici. Si è pertanto ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali, debba essere pienamente riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche, che devono, quindi, impegnarsi a dare piena applicazione al principio dell'equo compenso nelle procedure di affidamento e nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.*

*Il presente progetto di legge è suddiviso in cinque articoli: all' articolo 1 vengono delineate le linee di indirizzo della Legge; l'articolo 2 disciplina la presentazione delle istanze autorizzative prevedendo che devono essere corredate*

*da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, dagli estremi di iscrizione all'albo professionale e dalla descrizione dettagliata delle prestazioni richieste. L'istanza deve indicare il relativo compenso che deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali, e dalle caratteristiche della prestazione professionale prestata. L'articolo 3, regola i parametri per la ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, la quale acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali; la mancata presentazione dell'istanza costituisce motivo ostativo per l'avvio del procedimento o per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. Gli ultimi due articoli del progetto di legge disciplinano la relazione annuale a cui è tenuta la Giunta regionale alla commissione consiliare competente sullo stato di attuazione della Legge e la clausola di invarianza finanziaria.*

## **NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

### **Art. 1- Equo compenso delle prestazioni professionali.**

1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all'equo compenso, e contrastano l'inserimento di clausole vessatorie da parte dei committenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e dell'art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

- a) negli atti inerenti procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;
- b) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto di inserimento delle clausole vessatorie così come definite dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense).

### **Art. 2- Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.**

1. La presentazione delle istanze autorizzative o ad istanze di ogni tipo di intervento prevista dalle norme e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La lettera di affidamento dell'incarico deve contenere gli estremi di iscrizione all'albo o collegio del professionista, gli estremi dell'assicurazione professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.

3. Il compenso di cui al comma 2, deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale prestata.

### **Art. 3- Pagamenti per la presentazione professionale effettuata.**

1. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze ad intervento diretto del rilascio dell'atto autorizzativo e della comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi atto costituente elemento conclusivo di un iter autorizzativo o realizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attestante rispettivamente il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per l'avvio del procedimento o per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

**Art. 4- Relazione annuale.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

**Art. 5- Clausola di invarianza finanziaria.**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio statale.

## INDICE

Art. 1- Equo compenso delle prestazioni professionali. ....	3
Art. 2- Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione. ....	3
Art. 3- Pagamenti per la presentazione professionale effettuata. ....	3
Art. 4- Relazione annuale. ....	4
Art. 5- Clausola di invarianza finanziaria. ....	4